

Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

Fulco Lanchester*

Stefano Merlini e lo studio dell'armonia**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Musica e diritto – 3. Le condizioni della produzione – 4. Merlini e la forma di governo parlamentare tra armonia e dissonanza – 5. Conclusioni.

1. Premessa

n questo breve intervento vorrei, prima di tutto, ricordare i rapporti di amicizia e di stima che mi legano a Stefano Merlini sin dagli anni '70, passando anche per due convegni da me organizzati negli anni '80 (*Autorità e democrazia* del 1987 e *Costantino Mortati costituzionalista calabrese*, 1988), e proseguire con quelli su Calamandrei e su Barile curati da Merlini.

Come Paolo Barile, di cui ha redatto la voce sul "Dizionario biografico degli italiani", Merlini ha origini universitarie romane. In questa occasione avrei desiderato poter operare uno scoop, portando a migliore conoscenza il suo percorso accademico alla Sapienza, ma il materiale relativo agli studenti dello Studium urbis è oramai stato "archiviato" presso l'aeroporto dell'Urbe ed è quindi impossibile accedervi. Penso, invece, che i trascorsi di Merlini come ufficiale di complemento dell'8° Reggimento Lancieri di Montebello possano essere lasciati fra le curiosità e i ricordi affettuosi di un vecchio ufficiale di fanteria alpina, che spesso gli ripeteva il motto reggimentale Impetu hostem perterreo, facendo riferimento sia ai fatti risorgimentali sia a quelli di Porta S. Paolo del 1943, di cui Merlini era molto fiero.

Tuttavia è evidente che la laurea con Vezio Crisafulli, da Merlini sempre citato per i contributi sulla sovranità e sui partiti politici, l'esperienza in magistratura e l'adesione alla scuola fiorentina di Barile, di cui è stato parte per più di mezzo secolo, costituiscano l'aspetto più conosciuto ai colleghi, agli studenti e al pubblico dell'opera di Merlini.

^{*} Professore emerito di Diritto costituzionale italiano e comparato – Sapienza Università di Roma.

^{**} Relazione presentata all'Incontro di studi sugli sviluppi della forma di governo parlamentare in Italia. In ricordo di Stefano Merlini, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e dall'Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari – Università di Firenze il 17 maggio 2022 a Villa Ruspoli.

¹ V. S. MERLINI, voce Paolo Barile, in Dizionario biografico degli italiani, 2017.

In quest'occasione vorrei ricordare, però, da profano che Stefano, costituzionalista di vaglia, si è occupato anche di musica ad alto livello come Sopraintendente del Maggio fiorentino e come Presidente dell'Accademia Bartolomeo Cristofori, amici del fortepiano, e sostenere che tra questi due interessi – apparentemente svolti su piani differenti – si pone il rapporto che con l'armonia hanno sia musica che diritto.

Merlini, la cui prima produzione scientifica è dedicata ai temi della *Programmazione economica e regioni a Statuto ordinario*² e della *Struttura del governo e intervento pubblico nell'economia*³, non soltanto si è occupato in maniera magistrale del tema della forma di governo parlamentare in più opere, ma è stato organizzatore di eventi musicali ed ha riflettuto sui problemi dell'organizzazione culturale (ricordo la sua introduzione con Bruno Milione alla pubblicazione degli *Atti del Convegno nazionale del Teatro: La nascita del Teatro contemporaneo in Italia (18/19/20 giugno 1948)*⁴.

Non è per me un caso che lo abbia fatto e vorrei sinteticamente giustificare in questa sede una simile interpretazione.

2. Musica e diritto

Ma prima tutto analizziamo quale sia il rapporto tra diritto e musica. Recentemente (2020) è uscito a cura di Giorgio Resta un volume su *L'armonia nel diritto. Contributi ad una riflessione su diritto e musica*⁵, in cui numerosi autori si sono soffermati su questo tema.

La maggior parte dei giuristi – e in questo caso anche gli autori di questo volume collettaneo prefato da Patroni Griffi – quando affronta l'argomento in questione si sofferma soprattutto sul lato dell'interpretazione-applicazione del diritto, in analogia con i problemi dell'interpretazione dei testi musicali. Nel tempo, ad esempio, Emilio Betti nella *Teoria generale della interpretazione* e Salvatore Pugliatti, *L'interpretazione musicale*⁷ si sono domandati, come altri, quale rapporto vi fosse tra testo e interpretazione nella musica e nell'attività giuridica⁸. La discussione si estende tra originalisti ed evoluzionisti e costituisce un aspetto della applicazione dello spartito di un determinato autore o di un testo normativo vigente.

Non affronto in quest'occasione il tema della musica popolare e quello delle fonti consuetudinarie, in cui i soggetti utilizzatori riconoscono ad un certo punto la normatività dei comportamenti ripetuti; né quello degli accordi taciti tra i supremi organi costituzionali, e quindi dei comportamenti convenzionali, ma è evidente la possibile connessione.

² V.S. MERLINI, Programmazione economica e regioni a Statuto ordinario, Firenze, Olschki, 1971.

³ V.S. MERLINI, Struttura del governo e intervento pubblico nell'economia, Firenze, La Nuova Italia, 1979.

⁴ V. F. GRASSI - A. MAGLI (a cura di), Atti del Convegno nazionale del Teatro: La nascita del Teatro contemporaneo in Italia (18/19/20 giugno 1948), Firenze, Passigli, 2013.

⁵ V. G. RESTA (a cura di), L'armonia nel diritto. Contributi ad una riflessione su diritto e musica, Roma, TrePress, 2020.

⁶ V.E. BETTI, Teoria generale della interpretazione, Milano, Giuffrè, 1955, 760 ss.

⁷ V. S. PUGLIATTI, L'interpretazione musicale, Messina, Secolo Nostro, 1940.

⁸ V. su questo M. COSSUTTA, Sull'interpretazione della disposizione normativa e sui suoi possibili rapporti con l'interpretazione musicale, in Rivista di scienze della comunicazione, 2011, n. 1 (gennaio-giugno).

3. Le condizioni della produzione

Qui, però, siamo evidentemente nell'ambito dell'interpretazione e non in quello della produzione della musica o del diritto. A me sembra che il tema collegato con la produzione della musica e del diritto in un ambito di *continental law* evidenzi caratteristiche differenti da quelle citate in precedenza, anche se per quanto riguarda la produzione normativa si potrebbe ipotizzare una discrezionalità e non una libertà assoluta, quando ci si trovi nell'ambito di uno Stato di diritto costituzionale.

Negli ordinamenti liberal-borghesi gli atti normativi di rango legislativo vengono prodotti essenzialmente da collegi rappresentativi, appositamente individuati e volti a generare in modo tendenziale risultati armonici pur nella differenziazione delle posizioni esistenti al loro interno.

Tuttavia la produzione normativa in senso ampio è frutto di condizioni più articolate. Senza scomodare gli "umori" machiavellici del Principe ricordati da un toscano come Giovanni Sartori in Parties and party systems⁹, Montesquieu, nel Capitolo IX Due cause della rovina di Roma delle Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence, afferma significativamente che «Ciò che si chiama "unione", in un corpo politico, è cosa molto equivoca: quella vera è un'unione armoniosa, la quale fa sì che tutte le parti, per quanto opposte ci possano apparire, concorrano al bene generale della società, come le dissonanze nella musica concorrono all'accordo totale. Può esserci unione in uno Stato in cui si crede di vedere soltanto disordine, cioè un'armonia da cui deriva la felicità, che sola è la vera pace. Avviene come per le parti di questo universo, eternamente legate dall'azione delle une e dalla reazione delle altre»¹⁰.

Il tema delle condizioni per la formazione della comunità politica implica, come è noto, un minimo di omogeneità, che lo stesso James Bryce considerava necessario alla sopravvivenza della stessa¹¹ e che Carl Schmitt assolutizza¹². In particolare Bryce nel volume Modern Democracies aveva affermato nella parte dedicata alle Theoretical Foundations of democracy che «l'ineguaglianza [...] provoca scontento, che disturba l'armonia di una comunità». Se, dunque, lo scontento disturba l'armonia, l'eguaglianza dei diritti politici e l'apertura sociale favorisce la pace e il buon ordine¹³. Una simile concezione pastorale porta Bryce ad affermare che l'«armonia dovrebbe fornire solidità. Quando le persone(men) non pensano in termini di interessi di classe ma di benessere nazionale, vi dovrebbe essere meno discordia»¹⁴. Per quest'Autore dal punto di vista comparativo la maggiore omogeneità della pubblica opinione faceva sì che USA, Svizzera e Gran Bretagna fossero più capaci di armonia rispetto alla Francia¹⁵. In un simile ordinamento l'uomo di Stato, invece, «non può produrre una armonia nazionale dalle note discordi e cercare di cantare a tono»¹⁶.

⁹ V. G. SARTORI, Parties and party systems, Oxford, ECPR, 2005, nuova ed. rispetto alla originaria del 1956, 5.

¹⁰ Faccio riferimento alla edizione C.-L. DE SECONDAT BARONE DI MONTESQUIEU, Considerazioni sulle cause della grandezza dei romani e della loro decadenza e Dialogo tra Silla ed Eucrate, a cura di D. FELICE, Milano, Feltrinelli, 2021.

¹¹ V. J. BRYCE, The Action of Centripetal and Centrifugal Forces on Political Constitutions, in Studies in history and Jurisprudence, Oxford, Claredon Press, 1901, vol.II, 255 ss.

¹² V. C. SCHMITT, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Berli, Duncker & Humblot, 1926.

¹³ V. J. BRYCE, Modern Democracies, New York, MacMillan, 1921, 45.

¹⁴ *Ibid.*, 148-149.

¹⁵ Ibid., 297.

¹⁶ Ibid.

Le osservazioni di Bryce, fornite alla fine della prima ondata di democratizzazione secondo la formulazione di Samuel Huntington¹⁷, permettono anche di osservare che già al tempo dell'ordinamento liberale-oligarchico inglese e poi britannico venne espressa l'esigenza di mantenere l'unità armonica della comunità politica, evitando l'assolutismo illiberale.

È noto che – dopo la *Glorious Revolution*, che aveva portato alla "deposizione" di Re Giacomo II – i tre elementi che componevano l'organo complesso Parlamento, cui era intestata la sovranità, erano ancora non armonici, perché divisi sulle prospettive sistemiche.

In quest'ambito, mentre William Hogarth poteva ammirare la struttura della forma di governo attraverso un cannocchiale¹⁸, Bolingbroke faceva riferimento al *Patriot King* più che all'inaffidabile contesto partitico diviso¹⁹.

Sarà solo dopo la battaglia di Culloden (1746) e l'archiviazione del legittimismo cattolico di *Bonnie Prince Charlie* che il motore della forma di governo parlamentare si attiverà opportunamente nell'ambito della teoria dell'esercizio della Sovranità del Parlamento, condizionata dall'incremento progressivo del suffragio. La riforma dell'elettorato attivo del 1867 condurrà Walther Bagehot a teorizzare, in polemica con John Stuart Mill, l'indispensabilità che l'atto elettivo divenisse complesso, ovvero servisse non solo all'elezione del rappresentante, ma anche all'individuazione di un partito, di un programma, di una squadra di governo e di un *leader*²⁰.

4. Merlini e la forma di governo parlamentare tra armonia e dissonanza

Ho ricordato questo, perché tutta l'opera di Stefano Merlini fa riferimento all'impostazione bagehottiana, ma tiene anche ovviamente conto per il caso italiano della peculiare natura della società civile e politica nel passaggio dalla monarchia consultiva sardo-piemontese allo Statuto albertino in regime censitario e poi alle varie fasi che portarono al suffragio universale maschile, allo Stato di massa liberal democratico, a quello autoritario a tendenza totalitaria per poi arrivare a quello democratico repubblicano.

Merlini porta avanti la sua sistematica ricerca in *progress* sulla forma di governo parlamentare (confrontare le varie edizioni dei suoi lavori è come penetrare in laboratorio) e la sviluppa in modo sistematico negli anni 80/90 e successivi. Il lavoro rifugge dalle generalizzazioni e analizza in modo empirico come gli ordinamenti costituzionali nel tempo abbiano funzionato rispetto al criterio dell'armonia, criticando la democrazia consensuale di tipo partitocratico e supportando, invece, la visione calamandreiana della *democrazia di indirizzo* rispetto a quella di *investitura*.

Note e commenti Nomos 1-2022

.

¹⁷ V. S. HUNTINGTON, *The Third Wave: Democratization in the. Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, 1991.

¹⁸ V. F. LANCHESTER, Dal "grande partito" al "piccolo", rispettabile e regolato, in Nomos. Le attualità nel diritto, 2014, n.2, passim.

¹⁹ V. H.ST.J. BOLINGBROKE, *The Idea of Patriot King*, in *Political Writings*, Cambridge, CUP, 1997, sostiene che «A Patriot King will see all this in a far different and much truer light. The constitution will be considered by him as one law, consisting of two tables, containing the rule of his government, and the measure of his subjects' ohedience; or as one system, composed of different parts and powers, but all duly proportioned to one another, and conspiring by their harmonyto the perfection of the whol»", 245.

²⁰ V. su questo F. LANCHESTER, *La rappresentanza in campo político e le sue* trasformazioni, Milano, Giuffrè, 2006, 52 ss.

È un'indagine che denunzia, per quanto riguarda la Costituzione repubblicana, in modo piano e fermo la persistenza di un compromesso costituzionale *inefficiente* (uso l'aggettivo mortatiano) alla base dell'ordinamento, in cui l'elemento collegiale e monocratico rischiano di annullarsi nell'ambito del circuito democratico evidenziato dagli artt. 1, 48, 49, 56, 57, 92, 94 e 95.

Negli anni della consociazione e della sua crisi senza scampo, in un periodo in cui l'armonia dell'orchestra viene messa in pericolo da accordi sempre più stonati, Merlini, che con Barile proprio nel 1984 aveva pubblicato Enti lirici tra crisi e riforme (Firenze, Passigli, 1984), sia nel suo intervento al Convegno Autorità e democrazia. Le tradizioni politico-costituzionali in Italia e in Germania (11 novembre 1987)²¹, sia nella sua relazione al Convegno Costantino Mortati, costituzionalista calabrese(1988)²² aveva messo in evidenzia l'inefficienza del funzionamento della forma di governo parlamentare nazionale sulla base di previsioni normative, ma anche di comportamenti convenzionali.

Alla base della sua attenzione si ponevano non soltanto gli organi costituzionali e le previsioni normative, ma la natura dei partiti presenti nell'arena capaci di condizionare il funzionamento sistemico.

Si era appena usciti dall'emergenza terroristica e si stava andando incontro alla difficoltà di bilancio in un clima in cui alcuni auspicavano lo strappo costituzionale (Miglio) o la rottura del circolo vizioso istituzionale (Galeotti su suggestioni pregresse di Bon Valsassina)²³. Merlini paventava il clima della *Prova d'orchestra* (1979) felliniana e nello stesso tempo auspicava interventi di razionalizzazione infracostituzionale come la legge 400/1988, ma era consapevole come altri che quegli stessi sviluppi minori (ad esempio la fine della prevalenza del voto segreto nel regolamento della Camera dei deputati) non potessero risolvere i problemi di un ordinamento che dal 1968 stava avvitandosi su sé stesso.

La ricerca dell'equilibrio armonico è – tuttavia – rimasta costante in Stefano Merlini durante la crisi di regime del 1992/3 che per lui ha condotto l'ordinamento alla II Repubblica e per me invece ad una seconda fase della storia della Costituzione repubblicana. Nella stagione del *bipolarismo imperfetto* (1993-2011), caratterizzato dalle macroriforme fallite (Commissione D'Alema 1997; revisione Berlusconi 2005), egli ha monitorato in maniera attenta le trasformazioni istituzionali con il volume *Autorità e democrazia* e con l'indagine costante sulla forma di governo parlamentare²⁴. In questi contributi ha sempre messo in evidenza gli elementi disarmonici e pericolosi del riformatore partigiano ed è ritornato nei primi anni 2000 a riflettere non soltanto su rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti richiedendo una loro

Note e commenti Nomos 1-2022

_

²¹ Convegno "Autorità e democrazia", registrato a Roma mercoledì 11 novembre 1987, organizzato da Goethe Institut e Dipartimento di Teoria dello Stato presso la Camera dei Deputati. Interventi di: Leopoldo Elia, Alfred Hutter (Goethe Institut), Francesco Durante (Dipartimento di Teoria dello Stato), Erhard Denninger, Pietro Scoppola, Angelo Cervati, Paolo Barile, Hans Peter Schneider, Stefano Merlini, Fulco Lanchester, Temistocle Martines, Hans Peter Schneider. Recuperabile su Radio Radicale:

https://www.radioradicale.it/scheda/48033/autorita-e-democrazia.

²² v. S. MERLINI, Sovranità popolare e partiti politici. Una difficile riflessione sulla democrazia contemporanea, in Costantino Mortati costituzionalista calabrese, cit., 185 ss.

²³ V. F. LANCHESTER, *La Costituzione sotto sforzo*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam, 2020, 38.

²⁴ V. S. MERLINI, Autorità e democrazia nello sviluppo della forma di governo italiana, Torino, Giappichelli, 1997; ID, Appunti sulle forme di governo, Torino, Giappichelli, 1998.

opportuna regolazione (2004 e 2009)²⁵, ma anche ritornando alle origini, ovvero alle pulsioni costituenti di Piero Calamandrei non tanto per la forma di governo presidenziale, ma per il governo di programma selezionato dal voto popolare (2005)²⁶.

Nella fase successiva all'*ibernazione del circuito partitico-parlamentare*, inaugurato dal governo Monti, Merlini ha messo bene in evidenza i pericoli e le magagne delle macroriforme.

Merlini e il suo coautore Tarli Barbieri nella nuova edizione de *Il governo parlamentare in Italia* (2017) affermano infatti in modo drastico che il cosiddetto «patto del Nazareno» aveva decretato l'eclissi della forma di governo parlamentare, perché «si proponeva di affiancare, invece, alla maggioranza di governo che aveva ottenuto la fiducia delle camere il 25 febbraio 2014, una seconda maggioranza fondata su un accordo il cui contenuto era sicuramente politico, in quanto basato sulla definizione di finalità programmatiche comuni fra il partito di forza Italia e il PD e sulla definizione dei mezzi (essenzialmente, l'azione parlamentare) da porre in essere per raggiungerle»²⁷.

Gli avvenimenti successivi alla rottura del citato patto certificarono il tentativo estremo di personalizzazione plebiscitaria dello scontro, che andava contro la Costituzione, ma anche contro la razionalità politica.

Ricordo in proposito nostri colloqui sullo *spacchettamento* della proposta Renzi nel 2016. Per quanto mi riguarda quell'episodio – tipico di un *bipersonalismo imperfetto* e caratterizzato da persistenti difficoltà di formazione e trasmissione della rappresentanza politica derivanti da nuove fratture, da astensionismo e volatilità – ci ha condotto dopo il *bipopulismo di governo* (2018) e l'alleanza giallorosa (2019) al governo di unità nazionale (2021), la cui efficienza, probabilmente sarebbe stata commentata in modo severo da Merlini, che – come detto – ha sempre perorato, nella normalità, il governo di indirizzo rispetto a quello di investitura.

Ciò che Merlini non poteva prevedere era il collasso della globalizzazione estesa e il riproporsi di una situazione di conflitto internazionale in Europa, con i conseguenti riflessi condizionanti sulla dinamica interna. Insomma un apparente ritorno al 1947, le cui derive si vedranno l'anno prossimo in occasione delle elezioni politiche generali.

5. Conclusioni

Da tutta l'opera di Merlini si evidenzia, in conclusione, la coerenza nella richiesta di un governo parlamentare fondato sull'armonia, in cui il circuito democratico si costruisca e venga garantito da decisione e contropoteri. Si tratta di una impostazione che si ricostruisce avendo una prospettiva che parte dall'elettore, investe i procedimenti di partecipazione e di selezione all'interno dei partiti politici, si connette con l'esistenza di procedimenti di votazione pubblicistica garantiti da trasparenza e eguaglianza delle opportunità.

²⁵ S. MERLINI (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti, Torino, Giappichelli, 2004; ID. (a cura di), La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, Firenze, Passigli, 2009.

²⁶ S. MERLINI (a cura di), Piero Calamandrei e la costruzione dello stato democratico: 1944-1948, Roma, Laterza, 2007.

²⁷ S. MERLINI - G. TARLI BARBIERI, *Il governo parlamentare in Italia*, II ed., Torino, Giappichelli, 2017, 422.

In questa specifica prospettiva, la trasformazione intensa dei partiti e del comportamento dell'elettorato (astensione e volatilità) conferma dunque l'importanza di stabilire regole procedurali coerenti con l'ordinamento democratico.

Non è facile ricercare l'accordo in questo campo, ma si tratta di un'armonia indispensabile, che si può ipotizzare di concretizzare in modo realistico anche fuori delle sale degli enti lirici.

ABSTRACT

Stefano Merlini, costituzionalista di vaglia e autore di numerosi contributi sulla forma di governo parlamentare, si è occupato anche di musica ad alto livello come Sopraintendente del Maggio fiorentino e come Presidente dell'Accademia Bartolomeo Cristofori, amici del fortepiano. L'Autore sostiene che tra questi due interessi -apparentemente svolti su piani differenti - si pone il rapporto che con l'armonia hanno sia musica che diritto.

Stefano Merlini, a distinguished constitutionalist, and author of numerous contributions on the parliamentary form of government, has also been involved in music at a high level as Sopraintendente of the Maggio Fiorentino and as President of the Accademia Bartolomeo Cristofori, friends of the fortepiano. The Author argues that between these two interests - apparently carried out on different levels - lies the relationship that both music and law have with harmony.

PAROLE CHIAVE: diritto; musica; forma di governo parlamentare; armonia.

KEYWORDS: law; music; parliamentary system of government; harmony.